Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania", come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante "Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)";

VISTA la domanda della Sig.ra ZDJELARIC Aleksandra, cittadina serba, volta a richiedere il riconoscimento del titolo di qualifica professionale di "Parrucchiera" conseguito in Croazia nel 2003, per l'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante "Disciplina dell'attività di acconciatore" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il titolo dell'interessata denominato "Svjedodzba O Zavrsnom Ispitu frizer" matr. n. 290/3 (Diploma di scuola secondaria di secondo grado) per il corso di programma di formazione-professione di parrucchiera, della Scuola di Artigianato di Slavonski Brod (Croazia), istituzione scolastica media superiore statale legalmente riconosciuta, conseguito nel 2003 dopo tre anni scolastici di istruzione media superiore professionale;

VISTO che l'Ambasciata d'Italia a Zagabria dichiara che il suddetto titolo equivale nell'ordinamento scolastico croato ad un diploma di scuola media superiore ed è un titolo che, nella repubblica di Croazia, abilita all'esercizio della professione di Parrucchiere;

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. 06 47055521– fax +39 06 47055338
dirigente: marco.maceroni@mise.gov.it
rossana.boscolo@mise.gov.it
dgmccvnt.div06@pec.mise.gov.it
www.mise.gov.it

VISTO il documento dell'interessata denominato "Svjedodzba o pomocnickom zvaniu" (Certificato di apprendistato) della Camera di Commercio Croata, di completamento della parte pratica dell'apprendistato presso il Parrucchiere per donna "Nada" di Nova Gradiska e della parte professionale teorica dell'apprendistato presso la Suola Secondaria per l'Artigianato a Slavonski Brod;

CONSIDERATO che la Sig.ra ZDJELARIC Aleksandra ha superato l'esame di apprendistato sostenendo l'esame dal 25 maggio al 16 giugno 2003 dinanzi la Commissione esaminatrice dell'Albo Croato dell'artigianato di Slavonski Brod, conseguendo l'abilitazione professionale di apprendista parrucchiere;

VISTO che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 13 ottobre 2017, su parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato e CNA – Benessere, ai sensi degli artt. 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007 e s.m.i, ha ritenuto il titolo di formazione professionale idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e s.m.i ed ha determinato di accogliere la domanda dell'interessata subordinatamente al superamento di una misura compensativa, così come disciplinato dagli articoli 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206/2007, necessaria in quanto la professione regolamentata in Italia "*include una o più attività professionali regolamentate mancanti nella corrispondente professione nello Stato membro d'origine*" e la formazione riguarda "*materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza del richiedente*" cioè materie la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata e che in termini di durata o contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante (d.lgs. n. 206/2007 art. 22, co. 1);

VISTO che in applicazione dell'art. 14, par. 3, comma 3 della Direttiva 2005/36/CE e s.m.i. la suddetta misura compensativa viene individuata in una prova attitudinale sulle materie di cui all'Allegato A del presente decreto;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. 0469365 del 23 ottobre 2017 ha comunicato alla richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che la richiesta di riconoscimento era stata accolta solo subordinatamente all'espletamento della misura compensativa;

VERIFICATO che la richiedente non si è avvalsa della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA
Art. 1

1. Alla Sig.ra ZDJELARIC Aleksandra, cittadina serba, nata a Nova Gradiska (Croazia) il 07 dicembre 1985, è riconosciuto, ai sensi degli artt. 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007 e s.m.i, il titolo professionale citato in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, subordinatamente all'applicazione di una misura compensativa di cui agli artt. 22 e 23 del citato d.lgs. n. 206/2007 e s.m.i.

2. La misura compensativa, volta a colmare la differenza formativa riscontrata, consiste in una prova attitudinale. L'oggetto della misura compensativa e le modalità di svolgimento sono indicati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

4. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Roma, 18 dicembre 2017

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Mario Fiorentino

ALLEGATO A

La prova attitudinale consiste in una prova pratica e in un colloquio ed è mirata a verificare il possesso da parte del candidato di adeguate conoscenze sugli argomenti oggetto della stessa. Gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato (art. 25 D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007).

Prova pratico-attitudinale:

1. **TAGLIO CLASSICO MASCHILE**: detersione dei capelli, taglio, sfumatura, basette. Rifinitura da eseguire solo a forbice. Acconciatura a phon.
2. **RASATURA DELLA BARBA**: preparazione, rasatura con rasoio a lama. Trattamento dopo barba.
3. **TAGLIO MODA MASCHILE**: detersione dei capelli, divisione in sezioni della capigliatura. Esecuzione di tagli a mano libera (taglio geometrico, a strati progressivi, ecc.) Esecuzione di tagli scolpiti a rasoio ed a tondeuse.

***Prova orale*:**

UN COLLOQUIO sulle materie oggetto della prova pratica-attitudinale e su ambiente di lavoro (organizzazione e mantenimento dell'ambiente di lavoro nel rispetto delle norme igieniche, di sicurezza sul posto e ambientale; identificazione di situazioni di rischio potenziale).

La prova attitudinale è organizzata dalla **Regione Veneto**, presso una struttura da essa individuata. Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova, presenta apposita domanda alla **Regione Veneto – Direzione formazione e istruzione - Ufficio attività riconosciute - Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23 - 30121 VENEZIA** - formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it

La Regione ammette il candidato a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito da questi indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo. Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. Il richiedente deve presentarsi alla prova munito di valido documento di riconoscimento. La prova si svolge in lingua italiana.

La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato.

La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla struttura regionale competente, la quale rilascia al richiedente attestazione dell'avvenuto superamento **e ne dà comunicazione a questo Ministero.**

Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame costituisce titolo per consentire al candidato, secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale possiede la qualifica.